

Codice A1813A

D.D. 26 agosto 2016, n. 2260

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione realizzazione interventi di miglioramento accesso al comprensorio sciistico Monte Sises e manutenzione infrastrutture accessorie alle piste Kandhar e Standard in area sottoposta a vincolo idrogeologico in Comune di Sestriere e Sauze di Cesana (TO). Richiedente: Sestrieres SpA (P. IVA 00941880015).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrieres s.p.a. con sede in P.zza Agnelli 4 - 10058 Sestriere (To) - (P. IVA 00941880015) per realizzare interventi di miglioramento accesso al comprensorio sciistico Monte Sises e manutenzione infrastrutture accessorie alle piste Kandhar e Standard in area sottoposta a vincolo idrogeologico individuati al foglio 11, particelle 47 e 25, foglio 12, particelle 13, 25, 27 e 29 del N.C.T. del comune di Sestriere, ed al foglio 5, particella 6 del N.C.T. del comune di Sauze di Cesana, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, conservate agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 1) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
 - 2) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque; non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
 - 3) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa per il successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione, prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
 - 4) per la realizzazione dell'intervento sulle pendici del M. Sises dovranno essere preventivamente adottati opportuni accorgimenti tecnici per impedire lo scivolamento ed il rotolamento di materiali inerti a valle; nel corso dei lavori dovrà essere verificata, a cura di un geologo professionista nominato dalla Direzione Lavori, la natura litologica e la granulometria dei materiali di scavo, ai fini del loro idoneo successivo impiego nella realizzazione delle terre rinforzate;
 - 5) nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate da un geologo professionista incaricato le misure di valutazione del materiale di scavo previste dall'allegato C delle "Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d'amianto";
 - 6) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati tramite rullatura per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
 - 7) nell'ambito della progettazione esecutiva dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità interna ed esterna, conformemente a quanto previsto dalle NTC 2008, delle opere di sostegno

previste per la realizzazione dell'intervento sulle pendici del M. Sises (terre rinforzate) e di quello sulla scarpata di monte della strada in sinistra idrografica (scogliera in massi). Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

- 8) al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale tramite idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale entro la prima stagione utile e cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
 - 9) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento d'inerbimento fino all'affermazione della cuticola erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
 - 10) deve essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato ed ai comuni di Sestriere e Sauze di Cesana, cui competono le attribuzioni di vigilanza, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori. terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
 - c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
 - d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
 - e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
 - f) il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.
 - g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto al comma 4 dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico.

h) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dall'obbligo di procedere alla compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 in quanto rientra nel caso di esclusione previsto alla lettera a) comma 7 dello stesso articolo.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. 45/89, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. lgs 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL Responsabile del Settore
(Adriano Bellone)